



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

UFFICIO CONTENZIOSO

<p>N° 132 del registro Data 12.7. 2017</p>	<p>OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del Comune di Casteltermini.</p>
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dodici** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. n. 1

Dott. Calogero Sardo

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991;

VISTO l'art. 51, comma 3° L.142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;

VISTO l'art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;

VISTO l'art. 21 dello Statuto Comunale;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali sull'Ordinamento degli EE.LL.

VISTA la deliberazione di G.M. n. 32 del 24.5.2016

VISTA la determinazione Sindacale n. 15 del 26.5.2016

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende costituire un elenco di Avvocati liberi professionisti, dal quale attingere per il conferimento degli incarichi di rappresentanza, difesa e tutela dell'Ente nei vari giudizi innanzi all'Autorità giurisdizionale Civile, Amministrativa, Penale, del Lavoro e del Pubblico Impiego e Tributaria, con aggiornamento annuale, fatto salvo gli incarichi già conferiti e attualmente in corso;

CONSIDERATO che l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente deve essere affidata a professionalità interne all'Amministrazione comunale, e che il Comune di Casteltermini non è dotato di Ufficio dell'Avvocatura comunale;

RILEVATO che l'elevato numero di controversie che pervengono nei confronti dell'Ente, costituisce talvolta un'esigenza obiettiva ed indifferibile dell'Amministrazione, tanto da dover provvedere alla nomina di Legali esterni;

PRESO ATTO che in data 18.4.2016, con il D.Lgs. n.50 "Codice dei Contratti Pubblici" è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli Avvocati da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che l'art.17 del Codice dei Contratti Pubblici, al comma 1, lett d), *esclude dall'applicazione del codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali, come specificato dalla norma stessa;*

CONSIDERATO che l'esclusione di cui all'art. 17 *determina l'applicazione dell'art.4 dello stesso Codice "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi", che detta una sorte di tutela minima per i contratti pubblici esclusi ovvero nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc.....;*

VISTA la delibera n.1158 del 9.11.2016 dell' ANAC *che evidenzia come il possesso di inderogabili requisiti di moralità rappresenti un fondamentale principio di ordine pubblico economico che trova applicazione anche nelle gare riguardanti appalti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice, data l'imprescindibile esigenza che il soggetto che contratta con la pubblica Amministrazione sia affidabile e quindi in possesso dei requisiti di carattere generale, attualmente tipizzati dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016;*

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.62 del 29.5.2017, avente ad oggetto: "Approvazione Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di Avvocati del libero Foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi - Adeguamento al D.Lgs n.50 del 18.4.2016, art. 17", con la quale, oltre all'approvazione delle Linee Guida, è stato approvato lo schermo di contratto per disciplinare i rapporti con gli Avvocati incaricati per la rappresentanza in giudizio del Comune, demandando al Responsabile proponente l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

CONSIDERATO che la presente determinazione rientra tra gli atti indifferibili ed urgenti, stante che ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/91, il provvedimento di Giunta Comunale n.62 del 29.5.2017 di approvazione delle Linee Guida è stato dichiarato immediatamente eseguibile e che, pertanto, la mancata adozione della predetta determinazione può arrecare danno all'Ente;

RITENUTO, pertanto, fondamentale disciplinare gli incarichi legali nel Comune di Casteltermini e che in assenza di un regolamento per il conferimento degli incarichi predetti, si ritiene opportuno organizzarsi costituendo un apposito elenco da cui attingere per la scelta degli Avvocati e la cui iscrizione deve essere pubblicizzata tramite avviso pubblico;

VISTO l'allegato Avviso Pubblico;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

1. Di approvare l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinnanzi alle Autorità Civile, Penale, Amministrativa, del Lavoro e del Pubblico Impiego, Tributaria, per il patrocinio e la difesa del Comune di Casteltermini, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare lo schema di domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati del Comune di Casteltermini, con valenza annuale, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on-line, ed ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel Link “ Amministrazione Trasparente”, nella Sezione “ Bandi e Concorsi;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recepito dall'art.551 del testo coordinato delle Leggi Regionali, relativo all'Ordinamento degli EE.LL.,vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto.

DeterApprovazioneElencoAvvocati.

Il Responsabile dell'Area di P.O. n.1

Dot. Calogero Sardo



Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

PEC: comunedicasteltermini@pec.it

E.mail: ufficio.contenzioso@comune.casteltermini.ag.it

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco aperto di avvocati, per la consulenza legale e la rappresentanza e difesa dell'Ente

OGGETTO: Istituzione elenco comunale degli avvocati che verranno interpellati in occasione dell'affidamento di incarichi legali.

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Casteltermini - Piazza Duomo n.3 – 92025 - Casteltermini (AG)
Indirizzo PEC: comunedicasteltermini@pec.it.

PROCEDURE: La richiesta di inserimento nell'elenco comunale per le prestazioni professionali di tipo legale deve essere indirizzata al Comune di Casteltermini, Piazza Duomo n. 3 – 92025 – Casteltermini (AG) corredata della documentazione di cui ai modelli allegati;

SOGGETTI AMMESSI: Vengono iscritti all'elenco comunale gli avvocati in possesso dei requisiti di legge per contrarre con le pubbliche amministrazioni.

TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE: La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi, unicamente, in unico file, in formato Pdf, sottoscritta con firma digitale, oppure con firma autografa e scansionata e, comunque, con unico invio, al seguente indirizzo PEC: comunedicasteltermini@pec.it, entro **le ore 12.00 di lunedì 21 Agosto 2017**,

Le domande non saranno ammesse in caso di: a) domanda pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito; b) domanda incompleta dei dati richiesti; c) domanda in assenza di sottoscrizione in calce o priva di firma digitale, autografa e scansionata; d) domanda priva di uno solo dei requisiti professionali o generali previste nelle linee guida;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: Come da Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n.62 del 29.5.2017, per la gestione dell'elenco contenente norme integrative del presente Avviso.

PER LA CONSULTAZIONE DELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE:

- Sito web del Comune di Casteltermini: www.comune.casteltermini.ag.it;
- Albo pretorio on-line del Comune di Casteltermini: albo@comune.casteltermini.ag.it
- Sezione: "Amministrazione Trasparente": Sezione: Consulenti e Collaboratori – sottosezione: Titolari di incarichi di collaborazione o consulenze.

**Il Responsabile di P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo**



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL' ENTE

(ex art. 17 d. Lgs- n. 50/2016 e s.m.i.)

**COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI AVVOCATI PER LA RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO**

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le presenti Linee Guida indicano, vista l'esclusione dalla applicazione integrale del codice degli appalti di cui all'art.17 del d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Casteltermini degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale nonché per il conferimento di incarichi di consulenza legale finalizzati all'acquisizione di pareri *pro veritate*.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile di P.O. 1 - Settore Affari Generali – Ufficio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione. A - Contenzioso amministrativo - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative: TAR - Consiglio di Stato.

Sezione. B - Contenzioso civile - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili : Tribunale - Corte di Appello - Cassazione civile.

Sezione. C - Contenzioso del lavoro - Assistenza e patrocinio presso le sezioni di lavoro del Tribunale Corte di Appello - Cassazione civile.

Sezione. D- Contenzioso tributario - Assistenza e patrocinio presso magistratura tributaria (esclusa dalla competenza del Responsabile dell'Area Finanziaria - Ufficio Tributi).

3. L'iscrizione nell'elenco avviene mediante richiesta del professionista, singolo od associato.

4. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Ufficio Contenzioso, di Avviso da inserire sull'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Bandi, Avvisi e Contratti".

5. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico.

7. In via eccezionale e con adeguata motivazione il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano

prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli od associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, salvo le equiparazioni stabilite dalla legge vigente;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità di contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione nell'Albo professionale.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio od in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, non potranno essere destinatari di incarichi da parte del Comune finché permane la causa ostantiva.

Art. 4 Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo, previa verifica delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti (massimo due), in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dai seguenti atti:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori e relativa data;

- assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la PA;

- non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

- non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n.313/2002;

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

- non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine forense di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- codice fiscale e partita iva

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco in cui si chiede l'iscrizione.

c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La determinazione di affidamento del patrocinio, su relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente, è assunta dal Responsabile di P.O. 1- Affari Generali - Ufficio Contenzioso, che individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

2. Si procederà con deliberazione di Giunta in caso di:

- costituzione di parte civile in procedimenti penali;

- espressione del gradimento nei confronti del legale di fiducia individuato dal dipendente e/o amministratore nel corso di procedimenti civili e/o penali per fatti e atti commessi nell'adempimento dei compiti d'ufficio nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;
- affidamento di incarico fuori dall'elenco per procedimenti particolarmente complessi e richiedenti specifiche ed alte professionalità;
- acquisizione di parere pro veritate, previa relazione del Responsabile di P.O. competente ratione materiae e su proposta del responsabile di P.O. 1- Affari Generali – Ufficio del Contenzioso.

3. La scelta del legale è subordinata alla natura del contenzioso, attingendo il nominativo nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum professionale;
- Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione;
- Assenze di conflitto di interessi.

4. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Responsabile del Settore provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a consultare almeno tre professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione fra gli iscritti, anche al fine di acquisire, oltre il preventivo di parcella, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

5. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici e/o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2012 e dal Codice integrativo di comportamento approvato dal Comune di Casteltermini con deliberazione di G.M. n. 219/2013, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1 del citato Codice.

6. Le principali condizioni di incarico sono riportate nella convenzione che il professionista dovrà sottoscrivere all'atto dell'incarico secondo lo schema tipo allegato alle presenti linee guida.

7. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

8. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati od abbiano assunto incarichi professionali in contenziosi contro il Comune negli ultimi tre anni.

9. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico particolarmente complessa implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale unico ai fini del compenso.

10. Le parcelle saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva in capo al professionista.

Art. 6 - Determinazione dei compensi

1. I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegata al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, sul quale verrà operata una riduzione dal 10% al 60% sui valori medi.

2. Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 52.001 ed euro 52.000,00, al quale sarà applicato una riduzione del 50%.

3. Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ed i criteri di cui al presente articolo.

4. Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza, aumentata del 10%.

5. In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 50%.

6. È esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal D.M.n. 55/2014.

7. Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2 comma 7 delle presenti

linee guida. In tali casi la parcella sarà concordata all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Art. 7 - Condizioni

1.L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il valore della causa;
 - b) Il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui all'art. 6 del D.M. n.55/2014;
 - c) Il richiamo alla parcella presentata dal professionista, nella quale sono specificate le voci di tariffa applicate e ridotte delle percentuali di cui sopra. L'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.
 - d) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via E.MAIL e/o PEC) l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferito.
 - e) Obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni.
 - f) Obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.
 - g) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono.
- 2.Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista.
- 3.In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
- 4.Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
- 5.Il professionista incaricato sottoscriverà, unitamente al Responsabile di P.O.1 Affari generali - Ufficio Contenzioso, per accettazione apposito disciplinare di incarico, con allegato atto di convenzione, contenente l'impegno di spesa delle somme necessarie.
6. Su richiesta del professionista potrà essere erogato un anticipo, in misura non superiore al 30% dell'importo indicato nel preventivo di parcella approvato, oltre le eventuali spese vive da documentare, da erogarsi al conferimento dell'incarico e/o a conclusione della fase cautelare.
- 7.Con successivo atto sarà liquidato il saldo, alla definizione del giudizio.

Art. 8 Cancellazione dall'elenco

1.E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati da parte del Comune;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano incorsi in gravi inadempienze.

Art. 9 Registro

1.Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidato al Responsabile di P.O. 1 – Affari Generali - dell'Ufficio Contenzioso.

Art. 10 Pubblicità

1.L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito comunale in apposita sezione.

2. Gli incarichi affidati di volta in volta sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente Sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Incarichi" - in conformità a quanto previsto al d.lgs. 33/2013 e smi;

3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti linee guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia professionale.

Modello

(su carta intestata del richiedente e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante)

Spett.le

Comune di Casteltermini (AG)
Piazza Duomo n.3
92025 - Casteltermini(AG)

Oggetto: Domanda inserimento nell'elenco comunale degli Avvocati .

Il sottoscritto Avv. _____, con sede legale in
_____ via _____ partita IVA _____, nato a _____
il _____ e residente in _____,
Via _____

Chiede

l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati del Comune Casteltermini (AG), relativamente alle categorie professionali di cui al modulo informativo allegato in uno alla presente.
Distinti saluti.

Data _____

L'Avvocato

(Allegato B)

(su carta intestata del richiedente e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante)

**MODULO INFORMATIVO PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
DEL COMUNE DI CASTELTERMINI**

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE (via – città – c.a.p.) _____

N. TEL. _____ N. FAX _____ E-MAIL _____

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa)

N. TEL. _____ PEC: _____ E-MAIL _____

PARTITA I.V.A. _____

CODICE FISCALE _____

ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI (Foro, numero e data di iscrizione): _____

CONTO DEDICATO (Tracciabilità dei flussi Finanziari, L.136/2010 e smi) _____

CATEGORIE ALLA QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE (segnare la categoria che interessa)

-	DIRITTO CIVILE	Si	No
-	DIRITTO PENALE	Si	No
-	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Si	No
-	DIRITTO DEL LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO	Si	No
-	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Si	No

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI: _____

Data, _____

Timbro e firma del Professionista

(dichiarazione da rilasciare su carta intestata del richiedente l'iscrizione, debitamente sottoscritta e con allegata fotocopia di un valido documento di identità)

Spett.le

Comune di Casteltermini (AG)
Piazza Duomo n.3
92025 - Casteltermini(AG)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ in qualità di _____, con sede legale in _____
Via _____ partita IVA _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, altresì, consapevole, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE:

- nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- non ha commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs n.259/2011 e s.m.i.;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali delle imposte e delle tasse previste dalla normativa vigente;
- di impegnarsi ad osservare quanto disposto dal codice deontologico forense;
- di impegnarsi, altresì, ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.62/2013, nonché, quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo Ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito Istituzionale del Comune di Casteltermini,(www.comune.casteltermini.ag.it)b Link Anticorruzione L.190/2012),stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell'art.1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal D.P.R. n.62 /2013, art.2, comma 3.

Data, _____

L'AVVOCATO

**INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.6.2003 N. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Casteltermini(AG), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Casteltermini (AG), per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune ed alla tenuta dell'Albo stesso;
- b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Casteltermini. Titolare del trattamento è il Comune di Casteltermini.

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore interessato. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: area amministrativa, area economico – finanziaria, area tecnica, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:


- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**DETERMINAZIONE N°132 DEL 12.7.2017 del Responsabile dell'Area di P.O. 1 - CONTENZIOSO-
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa de l Comune di Casteltermini.**

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall'art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all'Ordinamento degli EE.LL.;**

Casteltermini, li 12/07/2017

La Resp.le del Servizio Finanziario



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE**

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line dal _____ al
_____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li.....

**Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line**
